PRESIDENTE. Ma le abbiamo ammesse.

ROCCO, *ministro delle giustizia e degli affari di culto.* Soltanto per la opposizione alla formazione degli elenchi (art. 3), ma non abbiamo parlato dei gravami riguardo a tutte le altre decisioni del Consiglio provinciale dell'economia rispetto alla liquidazione delle indennità (articolo 7 e articolo 12).

Allora l'articolo potrebbe essere formulato così: « Contro le decisioni del Consiglio provinciale dell'economia, azione agraria e forestale, emesse a termini degli articoli 7 e seguenti » (diciamo « seguenti » perchè oltre all'articolo 12, mi pare che ci sia anche l'articolo 10) è ammesso solo il ricorso alla Corte di Cassazione per incompetenza e violazione di legge ».

Una voce. Ed eccesso di potere....

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* L'eccesso di potere non è che l'incompetenza assoluta.

VIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIALE. Mi pare che non basti fare richiamo all'articolo 7, ma che occorra anche fare richiamo all'articolo 10...

PRESIDENTE. Difatti l'emendamento proposto dall'onorevole ministro dice: « articolo 7 e seguenti ».

VIALE. Allora va bene.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta l'emendamento proposto dall'onorevole ministro ?

TASSINARI, *relatore.* L'accetto.

ARCANGELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCANGELI. Modificando in questi termini l'articolo che si sta discutendo, si potrebbero comprendervi anche le disposizioni dell'articolo 3....

Una disposizione generale vale per tutti i casi; sarebbe quindi opportuno comprendervi anche il 3.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* L'osservazione del camerata Arcangeli è giusta.

Se in un articolo finale, di disposizioni generali, noi parliamo della impugnabilità delle decisioni del Consiglio provinciale dell'economia, è giusto fare una disposizione sola, invece di due. Si potrebbe invece sopprimere nell'articolo 3, alla fine del secondo comma, la dizione dell'impugnativa delle decisioni del Consiglio provinciale dell'economia, e formulare in questo articolo una disposizione generale del seguente tenore: « Contro le decisioni del Consiglio provinciale dell'economia, sezione agraria e forestale, emesse a termini degli articoli 3, 7, 10 è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza e violazione di legge ».

PRESIDENTE. Pongo dunque anzitutto a partito la proposta di sopprimere, alla fine del secondo comma dell'articolo 3, come era stato redatto poco fa, le parole: « ... e contro la sua pronuncia non è ammesso che il ricorso in Cassazione per incompetenza e per violazione di legge ».

(*È approvato*).

Pongo poi a partito l'articolo 22 nel nuovo testo concordato fra Governo e Commissione che risulta così formulato:

« Contro le decisioni del Consiglio provinciale dell'economia, sezione agraria e forestale, emesse a termini degli articoli 3, 7, 10, è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza e violazione di legge ».

(*È approvato*).

ART. 23.

La formazione degli elenchi di cui all'articolo 17, nella prima applicazione della presente legge sarà fatta dentro sei mesi dall'entrata in vigore di essa.

(*È approvato*).

ART. 24.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti di affitto a miglioria al diretto lavoratore, secondo gli usi vigenti, nei quali il valore delle migliorie è scontato nella misura del canone.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Propongo un emendamento all'articolo 24, emendamento che ho già annunciato nelle brevi parole che ho avuto lo onore di pronunciare poc'anzi alla Camera. Propongo che questo articolo sia così formulato: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle migliorie previste dalla lettera *a*) dell'articolo 17 » che sono tutte le coltivazioni arboree, mentre invece è fatta riserva per le altre migliorie per cui si applica la legge.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* La vite.